



CITTA' DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE-SUAP-PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO II - Polizia Commerciale, Annona e Mercati -
Tel. 0836/566514 564767 fax 0836/561012

Ordinanza n. 186/11

OGGETTO: "Festività S. Michele Arcangelo" di venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 settembre 2012. Provvedimenti di Viabilità.

IL DIRIGENTE

Premesso che nei gironi di venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 settembre 2012 nelle ore serali si svolgeranno a Noha i festeggiamenti in onore del Santo Patrono "S. Michele Arcangelo";

Vista l'autorizzazione n. 1369 del 25.09.2012 a firma della Responsabile del Suap con la quale si autorizza il Sig. Coluccia Michele, nato a Noha (Frazione di Galatina) il 16.03.1945 ed ivi residente alla Via B. Croce n. 56, in qualità di Rappresentante del Comitato Organizzatore Festa Patronale "S. Michele Arcangelo" a svolgere le manifestazioni in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono "S. Michele Arcangelo";

Ritenuto che, per il normale svolgimento delle manifestazioni, occorre interdire al transito veicolare e alla sosta, Piazza S. Michele, Via Castello e le strade adiacenti meglio innanzi specificato dalle ore 17.00 alle ore 24.00 dei giorni 28.29.30 settembre 2012 al fine di permettere il regolare svolgimento della festività;

Visti:

- gli artt. 4 del D.Lgs. 165/2001 e 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente competente;
- gli artt. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
- il Decreto del Sindaco n. 4 del 04.07.2012 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Direzione Polizia Municipale – Suap – Protezione Civile

ORDINA

1. Per i motivi espressi in premessa, l'interdizione alla sosta dalle ore 17.00 alle ore 24.00 dei giorni 28.29.30 settembre 2012 con rimozione coatta del mezzo, mediante l'apposizione della relativa segnaletica da effettuarsi a cura della Direzione LL.PP. in:
 - a. Piazza S. Michele;
 - b. Via Aradeo nel tratto compreso tra Via V Ottobre e Piazza S. Michele
 - c. Via Castello;
 - d. Via Pigno.
2. Per i motivi in premessa, l'interdizione alla circolazione dalle ore 17.00 alle ore 24.00 dei giorni 28.29.30 settembre 2012, con l'apposizione della relativa segnaletica da effettuarsi a cura della Direzione LL.PP. in:
 - a. Tutte le traverse di Via Aradeo ricadenti nel tratto interessato dalla manifestazione;
 - b. Piazza S. Michele angolo Via Calvario;
 - c. Piazza S. Michele angolo Via Vittorio Veneto;
 - d. Via Castello angolo Via Osanna;
 - e. Via Pigno;
3. che i segnali stradali mobili di divieto di sosta siano corredati da pannello aggiuntivo indicante la rimozione forzata nelle ore e data previste per la manifestazione e saranno apposti almeno 48 ore prima dell'inizio;
4. Il rispetto di tali norme a tutti gli utenti della strada;
5. Che quanto disposto con la presente non abbia effetto per transito di residenti per accesso alle proprietà private, veicoli delle forze di polizia, di soccorso e destinati al servizio dei portatori di handicap;

I segnali stradali mobili di divieto di sosta saranno corredati da pannello aggiuntivo indicante la rimozione forzata nelle ore e data previste per la manifestazione e saranno apposti almeno 48 ore prima dell'inizio.

AVVERTE

Che, nel caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando di Polizia Municipale, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, si potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea;

Che sia garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti;

Eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per provvedimenti di competenza;

L'efficacia della presente ordinanza è inoltre subordinata alla seguente condizione:

L'ostensibilità, sul luogo oggetto del presente provvedimento, di copia dell'ordinanza stessa.

Al termine della manifestazione, a cura e spese degli organizzatori, dovranno essere rimossi, tutti i segnali, cartelli, transenne e quant'altro sia stato collocato sulle aree pubbliche o ad uso pubblico interessate dalla manifestazione, compresa la ripulitura, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;

Gli Organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dalla manifestazione ed in particolare sollevano il Comune di Galatina da qualsiasi richiesta di danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dalla stessa;

Si evidenzia che l'Amministrazione dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti dalla manifestazione, se del caso attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità degli organizzatori e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.

RENDE NOTO

che in ogni caso il presente nulla osta è accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo agli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'amministrazione derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;

che deve essere comunque dato avviso alla Questura circa lo svolgimento delle manifestazioni nel rispetto delle disposizioni dell' art. 123. del R.D. 6 maggio 1940 n° 635.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990 si rende noto che Responsabile del Procedimento è il Dirigente della Direzione Polizia Municipale –Suap - Protezione Civile.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Puglia.

La presente, oltre ad essere trasmessa in copia all'Ufficio Stampa per la massima divulgazione ai mass media e pubblicata sul sito Web del Comune di Galatina, viene notificata in copia alla Sig. Coluccia Michele (meglio sopra generalizzato), alla Direzione LL.PP. del Comune di Galatina, al Commissariato di P.S. di Galatina ed al Comando Stazione CC. di Galatina per debita notizia e per quanto di competenza.

I dipendenti della Direzione LL.PP. e di Polizia Municipale e tutti gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è valido dalle ore 17.00 alle ore 24.00 dei giorni 28.29.30 settembre 2012.

Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale incompatibili con la presente.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Galatina,

L'Estensore
Agente Dott. Luigi Tundo



Per Il Dirigente

IL DIRIGENTE
Dott. Antonio Claudio OREFICE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO II
TEN. Giuseppe NOTARO

